

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 33

**Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi).**

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 19 febbraio 2016, n. 7)

**Art. 1**

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) (abrogata)<sup>1</sup>;
  - b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i provvedimenti già adottati".

**Art. 2**

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

---

<sup>1</sup> Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 19 febbraio 2016, n. 7; precedentemente così recitava: "a) al comma 2 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati"; alla fine dello stesso comma viene aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati alla data di cui al comma 1 e con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge n. 134/2012".